DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA

Art. 10

Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica

L'offerta di accesso ad internet al pubblico e' libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilita' del collegamento (MAC address). La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all'identita' dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici. Se l'offerta di accesso ad internet non costituisce l'attivita' commerciale prevalente del gestore, non trovano applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 e' soppresso;

b) all'articolo 3 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, e' abrogato".

Versione in vigore dal 22 giugno 2013, non più in vigore dal 21 agosto 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
Estremi	Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Titolo	I — Misure per la crescita economica
Capo	I — Misure per il sostegno alle imprese
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-rilancio-dell-economia/art-10-liberalizzazione-dell-accesso-alla-rete-internet-tramite-tecnologia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it